



COMUNE DI NURACHI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU)

Approvato con deliberazione CC N. del2012

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Detrazioni dell'imposta
- Art. 3 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 4 Modalità di versamento e riscossione
- Art. 5 Disciplina delle pertinenze
- Art. 6 Attività di accertamento
- Art. 7 Riscossione coattiva
- Art. 8 Rimborsi
- Art. 9 Sanzioni ed interessi
- Art. 10 Funzionario responsabile
- Art. 11 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 12 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1

Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria secondo le norme previste dal D.L. 201/11 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

Art. 2

Detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, oltre alle ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione per abitazione principale pari all'importo minimo di € 200,00 previsto dalla legge. In tutti i casi l'importo delle detrazioni è rapportato al numero dei mesi, calcolato secondo le norme previste dal D.Lgs. n. 504/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. La detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizioni che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art.3

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale.

1. Si considerano, abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta:
 - a – l'unità immobiliare di cui al punto 2 art. 2 del presente regolamento.
 - b – abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

Art. 4

Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste per legge.
2. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

Art. 5

Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle cat. C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'abitazione cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 6

Attività di accertamento

1. All'attività di accertamento si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 29.11.2010.

Art. 7

Riscossione coattiva

1. le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate secondo le modalità indicate nel presente Regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

Art. 8

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il comune entro 90 giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. No si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad €10,00

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.Lgs. 472/97 e dell'art. 14 del D.lgs.473/97.

Art. 10

Funzionario Responsabile

1. la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 11

Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.